

A.I.P.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN – Sez. Prato
Via Valentini, 23/a – Prato (PO)
C.F. 92095340482

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

** ** *

Il giorno 15 del mese di ottobre dell'anno 2022 (duemilaventidue) alle ore 15.00, presso i locali dell'oratorio Sant'Anna siti nel Comune di Prato (PO) in Viale Piave n. 18, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Italiana persone Down – Sezione di Prato, convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione dello statuto per adeguamento alle disposizioni del codice del Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Vicepresidente dell'Associazione, Sig.ra Sara Colzi, la quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca Bellini. Il Vicepresidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti i seguenti soci:

1. Annunziata Maria;
2. Becheri Simona;
3. Bartoli Laura;
4. Bellini Francesca;
5. Bonacchi Simonetta;
6. Piccinini Paolo;
7. Colzi Sara;
8. Fanton Monica;
9. Lazzarini Massimiliano;
10. Querci Monica;
11. Piacenti Ilaria;
12. Pillori Barbara;
13. Tognarelli Chiara;
14. Dalla Porta Andrea;
15. Vatrella Maria Teresa;
16. Carlesi Carlotta;
17. Cristian Torracchi;
18. Milio Laura con delega a Becheri Simona;
19. Fabrizio Rosati con delega a Carlotta Carlesi;
20. Benazzi Alberto con delega a Laura Bartoli;

per complessivi n. 20 soci presenti su un totale di 37 soci iscritti.

Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. Nessuno dei presenti solleva obiezione alcuna, dichiarandosi tutti ampiamente informati sugli argomenti da trattarsi.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Vicepresidente riferisce che è stato necessario indire l'Assemblea ordinaria dei soci per l'adeguamento dello statuto sociale al dettato normativo vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Alle ore 16.00, il Vicepresidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null'altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

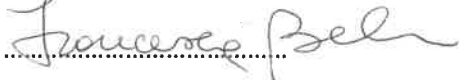
Il Vicepresidente

Sara Colzi



Il Segretario

Francesca Bellini





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 25.11.2022
al N. 1928 Mod. 3 Vol. 1
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN – SEZIONE DI PRATO APS

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN – SEZIONE DI PRATO APS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).
L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIPD Sezione di Prato APS". L'AIPD Sezione di Prato APS è sezione autonoma dell'AIPD "Associazione Italiana Persone Down ETS APS" con sede a Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale".
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, possano essere necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Prato (PO).
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere individuata e stabilita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 4 Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. L'Associazione si propone di operare a favore delle persone con sindrome di Down in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale, nonché di contribuire allo studio della sindrome di Down (trisomia 21), a una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Al fine di svolgere le suddette attività, l'associazione intende:

- A) intervenire per dare ai familiari – fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico – sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
- B) intervenire per dare un contributo al processo di comunicazione della diagnosi della condizione genetica del neonato, affinché questo sia attento e rispettoso della sensibilità dei familiari al fine di sostenerli nella fase più critica dell'accettazione;
- C) favorire l'accoglienza e l'integrazione scolastica di persone con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado collaborando con le istituzioni scolastiche cittadine, le organizzazioni e le associazioni di settore nel definire, suggerire e diffondere modalità e strumenti per raggiungere lo scopo e collaborare con le sezioni AIPD e le associazioni locali affinché tali azioni si concretizzino, prevedendo anche interventi di assistenza diretta nel campo dell'autonomia;
- D) organizzare attività e iniziative di promozione atte a favorire il coinvolgimento attivo delle persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro, prevedendo l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale anche con assistenza diretta di tipo domiciliare ed esterna e forme di collaborazione per la predisposizione di corsi di formazione professionale, con il mondo imprenditoriale e produttivo;
- E) promuovere percorsi educativi di avviamento alla residenzialità verso una vita indipendente possibile, curando la ricerca di soluzioni innovative confrontandosi con le esperienze internazionali, per promuovere ed eventualmente organizzare servizi adeguati a rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta e anziana, assumendo, se necessario, la gestione diretta;

F) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati alle problematiche della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

G) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down e i loro familiari;

H) offrire agli organi legislativi e di governo della regione e degli altri enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I) operare affinché la dignità della persona con Sindrome di Down e i suoi diritti sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Costituzione italiana siano salvaguardati nell'ordinamento nazionale e locale, dai servizi pubblici, dai mezzi di comunicazione di massa, dalla pubblicità;

J) curare le relazioni con le altre associazioni rappresentative degli interessi delle persone con Sindrome di Down a livello internazionale, nazionale e regionale, per essere di supporto per le sezioni nella promozione di iniziative all'avanguardia sempre rispondenti agli interessi della persona con Sindrome di Down e della sua famiglia;

K) promuovere, valutare ed eventualmente autorizzare e approvare la costituzione in sede locale di associazioni di familiari che si riconoscono nei principi e nei valori del presente statuto dando loro facoltà di assumere la denominazione di AIPD e il riferimento alla località, assicurando alle stesse azioni di consulenza, indirizzo e coordinamento;

L) valutare ed eventualmente approvare la richiesta di affiliazione di associazioni che operano senza fini di lucro a favore delle persone con Sindrome di Down e delle loro famiglie, costituite e operanti sul proprio territorio da almeno tre anni;

M) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal consiglio di amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'AIPD Sezione di Prato è costituito:

- dalle quote associative di sua pertinenza;
- dai contributi di singoli privati;
- da donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di enti locali, di privati, italiani ed esteri;

- dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'AIPD Sezione di Prato o da altri in suo favore;
- da beni mobili;
- da beni immobili;
- da rendite patrimoniali;
- da proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5,6 e 7 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio dell'AIPD Sezione di Prato, si considera disponibile per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'AIPD Sezione di Prato in caso di suo scioglimento o estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del codice del terzo settore, comma 1, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti del Terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 Associati e categorie di associati

Possono aderire all'associazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, le persone fisiche che condividono in modo espresso le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati

L'Associazione prevede le seguenti categorie di associati:

- ORDINARI: genitori, anche adottivi o affidatari, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno e trustee di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) nonché le persone con sindrome di Down emancipate che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, e qualsiasi persona che si impegni a prestare con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'AIPD Sezione di Prato. Può essere associato ordinario soltanto chi sia anche associato dell'AIPD Nazionale.
- ONORARI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito, in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'AIPD Sezione di Prato, acquisendo particolari meriti.

Art. 7 Associati, ammissione, recesso ed esclusione

I soggetti che intendono far parte dell'AIPD Sezione di Prato devono presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere oltre al nome e cognome anche la residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Inoltre, dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente Statuto, quello dell'AIPD Nazionale e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota associativa nazionale possono essere effettuati anche tramite l'AIPD Sezione di Prato, che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale della domanda di ammissione, nonché l'avvenuto versamento della quota associativa minima dell'AIPD Sezione di Prato e dell'AIPD Nazionale, delibera l'accettazione della domanda dell'associato ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'associato onorario è nominato direttamente dall'assemblea.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o per aver arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende farlo deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'associato è tenuto al versamento della quota minima dell'AIPD Sezione di Prato e dell'AIPD Nazionale entro il 30 aprile dell'anno in corso. La quota associativa non è rimborsabile, rivalutabile e non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale.

La qualità di associato non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data l'associato viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda. La qualità di associato non è trasmissibile. L'associato ordinario, quando abbia cessato di appartenere all'AIPD Sezione di Prato non può ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'AIPD Sezione di Prato.

Al fine di assicurare disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che li deve mettere a disposizione entro trenta giorni dalla richiesta; di partecipare alle

assemblee e, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. L'esercizio relativo al diritto di voto, in caso di minor età, deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote associative nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Volontari

I volontari, associati e non associati, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla legge in materia.

Art. 10 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 11 Organi dell'Associazione

1. Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 12 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo:

- tutti gli associati ordinari iscritti nel libro degli associati alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'assemblea, che abbiano versato la quota associativa;
- gli associati onorari.

L'associato che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta su un apposito modulo intestato all'associato, inviatogli con l'avviso di convocazione. L'associato delegato non può rappresentare più di altri tre associati e deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio

dell'assemblea, la o le deleghe in suo possesso. I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Organo di Controllo, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal vicepresidente; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente con la maggioranza del voto degli associati presenti aventi diritto. Il Presidente nomina il Segretario oltre a due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo o su altro argomento di sua competenza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente o per delega, aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita per deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto:

- in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 degli associati;
- in seconda convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli associati.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto di almeno 3/4 degli associati.

Si precisa che la partecipazione degli associati alle assemblee è di fondamentale importanza per la vita associativa stessa. Tuttavia, considerato che l'associazione è composta soprattutto da associati con problematiche legate alla salute dei propri figli, che pertanto potrebbero trovarsi nell'impossibilità di partecipare alle stesse assemblee per impegni di natura familiare, il voto sia per le assemblee ordinarie che per le assemblee straordinarie potrà essere espresso anche per delega.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- determina il numero e nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore
- approva l'eventuale bilancio preventivo;
- approva l'eventuale bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- approva il programma delle attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- nomina gli associati onorari;
- delibera l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, dalla maggioranza del consiglio o dal Presidente; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea deve inoltre essere convocata entro il 30 di aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e dell'eventuale bilancio preventivo e sociale.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante invio di comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica o social o posta ordinaria e/o pubblicazione sul sito web, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo con le stesse modalità), nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

4. È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto persone nominate dall'Assemblea tra coloro che hanno esplicitamente dato la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere costituita da associati. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve. Sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro il limite fissato dal Consiglio stesso. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari. Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea degli associati che delibera al riguardo. L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea degli associati – convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'Organo di Controllo – abbia ricostituito il Consiglio.

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, da chi ne fa le veci, ogni qual volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio e all'eventuale bilancio preventivo e bilancio sociale da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda scritta e motivata indicandone l'ordine del giorno di almeno tre dei suoi membri o anche dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche telematica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, e ai componenti l'Organo di Controllo. In caso di urgenza è possibile convocare il Consiglio mediante messaggio telematico da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i consiglieri sempre almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti – anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano - e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

4. È previsto l'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di eventuale parità è determinante il voto del Presidente della riunione. Il Presidente o chi ne fa le veci, dirige i lavori e sottoscrive il verbale, approvato, della riunione.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statuari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'AIPD Sezione di Prato, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea degli associati. Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio può nominare un comitato consuntivo formato da persone con sindrome di Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più ampio tra le persone con sindrome di Down sulle attività e sulla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sull'accettazione di eredità, lasciti e donazioni il cui valore economico sia superiore a euro 100.000/00 (centomila/00). Al di sotto di questa cifra non sarà necessaria l'autorizzazione all'accettazione.

Il Consiglio, inoltre,

- determina l'ammontare della quota associativa minima;
- delibera l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati;

- delibera sulla proposta all'Assemblea degli associati onorari;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo e sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'organo di amministrazione, è rieleggibile, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio.
4. Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.
5. Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consuntivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio di Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello statuto e del regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.
6. Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni. In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro sessanta giorni per le nuove elezioni.

Art. 18 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, collegiale, è nominato dall'Assemblea, che ne designa il Presidente, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore oppure, anche se non obbligatorio per legge, qualora l'Assemblea decida di nominarlo. L'Organo di controllo dura in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del periodo ed alle nuove nomine assembleari, e sono rieleggibili. Quando un componente dell'Organo di controllo viene per qualsiasi motivo a cessare dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il collegio.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito

registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio redige e presenta all'Assemblea degli associati il bilancio dell'esercizio sociale precedente, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate ed il programma annuale delle attività e l'eventuale bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'esercizio sociale successivo. Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa. Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora si raggiungessero i parametri previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio sociale, il quale va poi presentato all'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione e diffuso nelle modalità previste dalla legge.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Fino al completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Ufficio territorialmente competente e, quindi, alla data di iscrizione al RUNTS, l'associazione già iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e all'Anagrafe regionale delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), continua ad essere soggetta a quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Pertanto, le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal suddetto Decreto sono inefficaci.

Dalla data del provvedimento regionale di iscrizione al RUNTS, l'associazione assume la denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto e tutte le disposizioni dello stesso saranno efficaci.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Francesco, Subbelto, Bonobelli, and others.]